

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1429, 1439, 1440-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DALVIT)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (n. 1429)

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCALA', ARNONE, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CASTELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI, FORMICA, JANNUZZI, MINNOCCI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO e TOLLOY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1970

Modificazioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali (n. 1439)

d'iniziativa dei senatori SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TE-SAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1970

Modificazioni alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (n. 1440)

d'iniziativa dei senatori SIGNORELLO, SPAGNOLLI, MORLINO, BARTOLOMEI, TE-SAURO, DEL NERO, MAZZAROLLI, MURMURA, PENNACCHIO, TREU e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1970

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1970



ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno ha esaminato con grande impegno i disegni di legge n. 1429, n. 1439, n. 1440 vertenti sulla stessa materia e cioè modificazioni alle leggi 10 febbraio 1953, n. 52, e 16 maggio 1970, n. 281.

Da parte dei componenti la Commissione, nei numerosi interventi verificatisi, si è riconosciuta la estrema urgenza della impostazione e della soluzione dei problemi presentati, soluzione da prodursi a mezzo di un provvedimento di legge che riunisca le caratteristiche della maggiore chiarezza con quella della tempestività della conclusione.

Perciò si è giunti, dopo una approfondita discussione, in un primo tempo, alla nomina di una sottocommissione a cui è stato dato l'incarico dell'unificazione e del coordinamento dei disegni di legge in esame, ed, in un secondo tempo, alla deliberazione di riunire le tre proposte in un testo unificato composto di quattro articoli. È il testo che mi onoro di presentare, giusta il mandato conferitomi.

Innanzitutto è da dire che la materia riveste caratteri di grande delicatezza, nel momento in cui il Parlamento si accinge ad emettere le sue decisioni sugli statuti regionali, che in grande numero, ormai, sono stati discussi dai Consigli regionali. È necessario ora che l'iter previsto dalla Costituzione per la approvazione degli Statuti abbia il suo svolgimento più sollecito, come è auspicato da quasi tutte le parti politiche. Di fatti — come è stato anche osservato nelle precise relazioni ai tre disegni di legge — viene largamente rilevato che il concretarsi dell'ordinamento regionale si produce parallelamente ad un necessario approfondimento dei temi del mutamento di fondo della struttura dello Stato e del compito proprio delle Regioni, che vengono a dare autentico contenuto a quel concetto di autonomia che la Costituzione ebbe a sancire per la nostra Repubblica.

Per questa ragione va agevolata la assunzione di diretta responsabilità da parte delle

Regioni e le difficoltà che ad essa dovessero opporsi vanno individuate ed eliminate, nella certezza che il Parlamento è geloso interprete delle norme costituzionali e deciso ad applicarle in ogni loro contenuto.

Particolarmente mi riferisco all'articolo 5 della Costituzione, che suona chiaro ed impegnativo come non mai nelle presenti circostanze, e che, a mio giudizio, costituisce motivo di fondo del testo che si sottopone alla vostra attenzione ed alla vostra approvazione quanto più sollecita: l'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

In questa occasione, sento doveroso ricordare il lavoro svolto dalla commissione di studio per l'attuazione delle Regioni a statuto normale, nominata il 29 agosto del 1960, composta da autorevoli e qualificati membri e presieduta dal senatore Umberto Tupini. Nella relazione finale, che propone elementi di indubbia importanza e tutt'ora di grande attualità, si leggono due periodi che mi permetto di trascrivere:

« La funzionalità del nuovo istituto, in base a disposizioni che ne determinino con chiarezza le funzioni, stabiliscano, ripartendole tra i vari enti, le specifiche competenze, garantiscano, mercè un corretto sistema di controllo, da prevaricazioni ed interferenze, oltre che giovare obiettivamente all'amministrazione pubblica, farà sentire i suoi benefici riflessi nei confronti di coloro che si dedicheranno, in sede locale, alla cura degli interessi della collettività ».

La commissione, nominata in rispetto agli impegni programmatici esposti il 2 agosto dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, nasceva anche con l'intento di indicare « se devono essere apportati emendamenti alla legge del 1953 ». Ecco perchè, e mi completo citando il secondo periodo, allora si affermò pure: « Veramente auspicabile che le leggi di attuazione dell'istituto regionale e quelle di riforma e di ammodernamento per le Province ed i Comuni si inquadriano nella visione complessiva di una legislazione sulle autonomie locali la quale abbracci tutti gli aspetti amministrativi,

finanziari ed economico-sociali, affidati dallo Stato alla particolare considerazione degli enti locali ».

Il Parlamento sarà coerente con una linea di affermazione delle autonomie anche con l'approvazione del presente disegno di legge e pur ribadendo la necessità di impostazioni sempre più organiche.

Resta vero che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, si era posta come elemento di complemento delle norme costituzionali: in diverse sue parti difatti essa va mantenuta come necessaria norma di coordinamento, e per ciò il presente disegno di legge tocca solo tre dei sei titoli di cui essa è composta. È chiaro che con la presente proposta tutti i problemi non sono risolti e che, in materia, non si possono lasciare le cose così come sono, pena l'insorgere di una incalcolabile serie di problemi, di conflitti, di polemiche: perciò la Commissione auspica la formulazione di iniziative più organiche, con le quali il Governo ed il Parlamento possano agevolare sempre più il cammino delle Regioni anche con riferimento ai titoli II, V e VI della legge n. 62 del 1953, che, in parte, sono già stati modificati.

Venendo a parlare del disegno di legge, così come viene proposto dalla Commissione, dirò che i primi due articoli si propongono di abrogare e non rendere applicabili nonchè a modificare una serie di articoli dei titoli I, III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ritornando, in sostanza, alla primitiva impostazione data alla materia con l'articolo 40 del disegno di legge presentato dal Governo nella I Legislatura alla Camera, che prevedeva appunto che le norme di questo tipo avessero carattere transitorio. Si stabilisce anche che il secondo comma dell'articolo 6 della legge suddetta sia sostituito da un altro, il quale prescrive: « Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta la approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

Il complesso delle norme investite nell'articolo 1 riguarda il contenuto degli statuti regionali, l'iniziativa delle leggi regionali, i *referendum* abrogativi delle leggi regionali e dei regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, nonchè la procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie. Si tratta, dunque, secondo le intenzioni del disegno di legge, di ric collegare direttamente all'articolo 123 della Costituzione il contenuto degli statuti, il quale — peraltro — è già dettagliatamente indicato nella norma costituzionale citata. Con la formula adottata con le parole « sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti » si vuole rendere più agevole, togliendo motivi di perplessità, l'*iter* di approvazione dei singoli statuti regionali, i quali in diverse disposizioni sono in contrasto con le norme oggetto dell'articolo 1.

L'articolo 2 prevede che le disposizioni dei titoli III e IV della legge n. 62 del 1953 abbiano valore transitorio sino alla data dell'entrata in vigore dei singoli statuti regionali. I titoli in parola riguardano gli organi della Regione, i rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali: materie queste che possono bene costituire oggetto e contenuto della normazione delle Regioni in conformità anche ai disposti della Costituzione.

L'articolo 3 tende ad un trattamento non differenziato fra Regione e Regione, proponendo che il termine iniziale della attribuzione del gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, decorra per tutte le Regioni dal 1° gennaio 1971. L'ultimo comma dell'articolo 7 precitato recita: « A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento ». Ora, anche nell'intento di agevolare una quanto più tempestiva e sollecita messa a disposizione di mezzi finanziari ai nuovi enti, ferme restando le

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attribuzioni sul piano quantitativo, si ritiene più equo stabilire un comune momento di avvio in questo non secondario aspetto della vita delle Regioni, dato che per molteplici motivi non tutte le Regioni si sono trovate nelle condizioni di approvare rapidamente i propri statuti.

In relazione alle considerazioni iniziali sulla necessità di un sollecito *iter* del presente disegno di legge e tenendo conto in maniera più evidente dell'obbligo per il Parlamento di dare una quanto più tempestiva decisione sui singoli statuti, che vengono via via

presentati, la Commissione propone con l'articolo 4 la formula dell'urgenza per l'entrata in vigore della legge.

In questo spirito e concludendo, il relatore si permette rinnovare agli onorevoli colleghi l'invito per una sollecita approvazione della presente iniziativa, anche per consentire all'altro ramo del Parlamento di poter esaminare quanto prima il testo del provvedimento, del quale appare superfluo sottolineare ancora l'urgenza.

DALVIT, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1429**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERACCINI ED ALTRI

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, nonché alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

**Art. 1.**

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non corrisponda ai requisiti indicati dall'articolo 123 della Costituzione o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

**Art. 2.**

Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si applicano in via transitoria, fino all'entrata in vigore dello Statuto regionale, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio.

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La legge regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di

**DISEGNO DI LEGGE N. 1439**D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORELLO  
ED ALTRI

Modificazioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali

**Articolo unico.**

Le disposizioni contenute nei titoli I, III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno valore transitorio sino al giorno della entrata in vigore degli Statuti delle singole Regioni.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1440**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORELLO  
ED ALTRI

**Modificazioni alla legge 16 maggio 1970,  
n. 281, recante provvedimenti finanziari per  
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953,  
n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento  
degli organi regionali, nonchè alla legge 16  
maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti  
finanziari per l'attuazione delle Regioni a  
statuto ordinario**

**Art. 1.**

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati e ne cessa immediatamente l'applicazione a tutti gli effetti.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

**Art. 2.**

Le disposizioni contenute nei titoli III e IV della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno valore transitorio sino al giorno dell'entrata in vigore degli Statuti delle singole Regioni.

(Segue: *Disegno di legge n. 1429*)

cui all'articolo 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione dei rispettivi Statuti ».

(Segue: *Disegno di legge n. 1439*)



(Segue: *Disegno di legge n. 1440*)

*Articolo unico.*

L'attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi erariali, prevista all'articolo 16, ultimo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha inizio dal 1° gennaio 1971.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 3.**

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° gennaio 1971 ».

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.